

Testo 2

Diritti dei cittadini UE non rappresentati all'estero

Tra i diritti di cittadinanza dell'UE vi è anche quello di chiedere aiuto all'Ambasciata o al Consolato di qualsiasi Paese dell'UE, nel caso in cui i cittadini abbiano bisogno di assistenza al di fuori dell'Unione e non siano rappresentati nel Paese estero in questione.

Si tratta del diritto alla parità di trattamento, uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE sancito dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), e dall'articolo 23 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e dall'articolo 46 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Per rafforzare e facilitare il diritto alla tutela consolare dei cittadini UE non rappresentati che vivono o viaggiano al di fuori dell'Unione, nel 2015 l'UE ha adottato la Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio. In linea con tale direttiva, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna (SEAE) e la sua rete globale di delegazioni svolgono un ruolo centrale in stretta cooperazione con gli Stati membri dell'UE.

Questa assistenza reciproca tra Stati membri è particolarmente importante nel caso di crisi consolare, che si verifica quando sono in pericolo la sopravvivenza, la salute o la sicurezza di un gran numero di cittadini UE in un paese terzo, ad esempio nel caso di catastrofi naturali, incidenti gravi o instabilità politica. Al meccanismo di protezione civile dell'UE partecipano gli Stati membri così come altri Paesi.

Nel 2024 il meccanismo ha contribuito a evacuare in sicurezza quasi 1.400 cittadini europei da luoghi quali Haiti, il Medio Oriente e Vanuatu. Altre operazioni su vasta scala si sono verificate durante la pandemia di COVID-19 nel 2020, quando è stato portato a termine il rimpatrio di centinaia di migliaia di persone, o nel corso dell'evacuazione dall'Afghanistan di 3.000 cittadini UE e di 7.000 cittadini afghani nel 2021.

I servizi consolari solitamente offerti all'estero comprendono moltissimi settori, come l'assistenza in caso di arresto o detenzione, pratiche di stato civile (come ad esempio in caso di nascita, attribuzione del cognome o matrimonio), il rilascio di visti d'ingresso o il rimpatrio di salme. Nel caso di crisi consolari, i documenti di viaggio provvisori sono documenti essenziali per contribuire al rimpatrio dei cittadini i cui passaporti o documenti di viaggio sono stati smarriti, rubati o distrutti, e costituiscono il servizio di assistenza consolare maggiormente fornito ai cittadini UE in luoghi in cui il Paese di nazionalità non abbia un'Ambasciata o una propria rappresentanza consolare.

Le prime norme su un documento di viaggio provvisorio dell'UE sono state adottate nel 1996. Nel giugno 2019 l'UE ha adottato una nuova direttiva in materia che ha aggiornato il formato e gli elementi di sicurezza del documento di viaggio provvisorio dell'UE ed ha altresì semplificato le formalità per i cittadini UE non rappresentati in paesi terzi.

Il 6 dicembre 2023 la Commissione Europea ha proposto al Consiglio di rivedere la direttiva sulla tutela consolare e quella sul documento di viaggio provvisorio dell'UE al fine di rafforzare i diritti dei cittadini dell'UE, soprattutto in situazioni di crisi.

La proposta della Commissione si basa su esperienze recenti, tra la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e del rimpatrio dei cittadini UE dal Sudan, dove, nell'aprile 2023 erano presenti circa 1.700 cittadini dell'UE, molti dei quali non rappresentati.

Visa Information System (VIS)

Il Visa Information System (VIS) è un sistema informatizzato di condivisione di dati relativi ai visti d'ingresso nello Spazio Schengen tra gli Stati che ne fanno parte. L'istituzione del VIS costituisce una delle iniziative principali nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea volte a creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne.

Per consentire il funzionamento del VIS, gli Uffici consolari e i valichi di frontiera esterni degli Stati Schengen sono connessi alla banca dati centrale del sistema. Nel VIS sono inseriti i dati anagrafici e biometrici di tutte le persone richiedenti un visto. Le relative pratiche informatiche sono conservate presso una banca dati comune.

I principali scopi del VIS sono: agevolare le procedure relative alle domande di visto, facilitare i controlli ai valichi di frontiera esterni e rafforzare la sicurezza, prevenire il cosiddetto «visa shopping» e assistere gli Stati Membri nella lotta contro le frodi.

Il richiedente che presenta la domanda di visto per la prima volta è tenuto a presentarsi di persona. In tale occasione sono rilevati i suoi identificatori biometrici: una fotografia e le impronte delle dieci dita. Per le domande di visto presentate nei successivi cinque anni, le impronte digitali acquisite nell'ambito della prima richiesta di visto potranno essere riutilizzate per la nuova domanda. Le Autorità competenti in materia di controlli ai valichi di frontiera esterni hanno accesso al VIS per verificare l'identità del titolare del visto e l'autenticità del visto stesso, per rafforzare la sicurezza all'interno dello Spazio Schengen.

Alcune categorie di richiedenti possono essere esentate dall'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, tra queste vi sono ad esempio:

- Bambini di età inferiore a dodici anni;
- Capi di Stato o di Governo e membri dei Governi nazionali invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale;
- Sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale, laddove invitati dai Governi degli Stati Membri o da Organizzazioni internazionali in missione ufficiale.

L'accesso al VIS è consentito unicamente a specifiche Autorità competenti per i visti, per i controlli sui visti alle frontiere esterne, così come alle Autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati Membri. A determinate condizioni, l'accesso al VIS può essere richiesto dall'Ufficio Europeo di Polizia (Europol).

In occasione della domanda di visto vengono raccolti e inseriti nel VIS alcuni dati personali del richiedente, trattati ai fini dell'adozione di una decisione in merito alla domanda, tra cui vi sono, oltre ai dati biometrici, anche i dati anagrafici presenti sul modulo di domanda.

Tali dati personali del richiedente, così come i dati riguardanti la decisione di accettazione, rigetto, annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato, sono inseriti e conservati nel VIS per un periodo massimo di cinque anni.

Tale periodo decorre solitamente dalla data di scadenza del visto, qualora un visto sia stato rilasciato, dalla nuova data di scadenza del visto, qualora esso sia stato prorogato o dalla data della decisione se il visto è stato rifiutato, annullato o revocato. L'accesso al VIS per inserire, modificare, cancellare e consultare i dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato delle Autorità competenti.